



Messaggio municipale 03/2023

Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale vi viene proposto il nuovo Regolamento comunale concernente i servizi offerti dall'Istituto scolastico comunale.

Regolamenti in vigore

Attualmente sono in vigore i seguenti Regolamenti concernenti i servizi offerti dall'Istituto scolastico

- *Regolamento per la refezione scolastica*
Tale Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1° ottobre 2018, abrogando il precedente approvato il 30 ottobre 2006.
- *Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola*
Tale Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 ottobre 2006, con successive puntuali modifiche.

Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale

Il nuovo Regolamento oggetto del presente messaggio municipale ha lo scopo di raggruppare i servizi offerti in un unico Regolamento.

Nell'elaborazione del documento si è tenuto conto anche della necessità di adeguare le normative per l'ammissione ai servizi offerti, per garantire un servizio di qualità e dare la possibilità alle famiglie con un'effettiva necessità di accedere agli stessi.

Di seguito un breve commento agli articoli del nuovo Regolamento:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Base legale:

- la Legge cantonale sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- il Regolamento cantonale delle scuole comunali;
- la Legge cantonale della scuola;
- il Regolamento cantonale della legge della scuola;
- la Legge organica comunale.

Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi offerti dall'Istituto scolastico comunale.

Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da questi servizi.

Art. 3 – Prestazioni

L'Istituto scolastico comunale fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

- servizio di trasporto scolastico;
- refezione scuola dell'infanzia;
- refezione scuola elementare;
- scuola fuori sede;
- doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività al di fuori del calendario scolastico).

Capitolo II – Servizio di trasporto scolastico

<p>Art. 4 – Scopo Il Municipio organizza un servizio di trasporto scolastico sorvegliato per allievi, sia di scuola dell'infanzia che di scuola elementare, domiciliati nella frazione di Robasacco.</p>
<p>Art. 5 – Iscrizione Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 giugno, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie. L'autorizzazione all'utilizzo del trasporto scolastico è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.</p>
<p>Art. 6 – Orari dei trasporti Il trasporto viene organizzato tutti i giorni secondo il calendario scolastico, al mattino (inizio attività scolastica) e al pomeriggio (fine attività scolastica); unicamente il mercoledì è organizzato a mezzogiorno (fine attività scolastica). Non è previsto il trasporto scolastico sorvegliato durante la pausa del mezzogiorno nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, così come per gli allievi che usufruiscono di servizi al di fuori degli orari e/o giorni scolastici.</p>
<p><i>Commento:</i> Il servizio di trasporto scolastico non era disciplinato in nessun Regolamento comunale. In base all'art. 36 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, il Municipio organizza i trasporti scolastici necessari quanto il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi. Il trasporto scolastico dalla frazione di Robasacco è organizzato sin dall'aggregazione dei due Comuni avvenuta nel 2005, così come in precedenza era organizzato dal Comune di Robasacco. Tale norma consolida nel Regolamento questo servizio di trasporto offerto. Come ogni servizio offerto, le famiglie dovranno iscrivere i propri figli. Anche in questo caso tale modalità viene già esercitata oggi. Si definisce inoltre che il trasporto sorvegliato avviene al mattino e al pomeriggio (ad eccezione del mercoledì che avviene a mezzogiorno). Pertanto non viene organizzato sul mezzogiorno e al di fuori degli orari e/o giorni scolastici, rispettivamente per gli allievi con una frequenza parziale. Gli allievi di scuola elementare che risultano iscritti al Servizio possono usufruire in modo agevolato al servizio di refezione scolastica.</p>

Capitolo III – Refezione scuola dell'infanzia

<p>Art. 7 - Principio Il Municipio istituisce un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.</p>
<p>Art. 8 - Iscrizione La partecipazione alla refezione è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia. Le richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà e eventualmente concederà l'esonero, sentiti i preposti servizi cantonali. La refezione è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo. Richieste di frequenza parziale devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà e trasmetterà la propria decisione.</p>
<p>Art. 9 – Giorni di apertura La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.</p>
<p>Art. 10 – Sorveglianza Gli allievi di scuola dell'infanzia iscritti alla refezione sono sorveglianti dalla docente titolare.</p>
<p><i>Commento:</i> Si conferma l'istituzione del servizio di refezione per gli allievi della Scuola dell'infanzia secondo i disposti della Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare.</p>

Capitolo IV – Refezione scuola elementare

<p>Art. 11 – Principio Il Municipio istituisce un servizio di refezione scolastica per la scuola elementare.</p>
<p>Art. 12 – Scopo della refezione La refezione scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi domiciliati nella frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune. Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.</p>

Art. 13 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 giugno, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

Le famiglie che iscrivono i figli a causa di impegni professionali, dovranno presentare il modulo certificato del datore di lavoro che attesta i giorni lavorativi, gli orari di lavoro e la sede di lavoro.

Le famiglie che iscrivono i figli per situazioni di disagio familiare, dovranno presentare la relativa documentazione.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico, dopo valutazione, potrà accettare frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico; iscrizioni incomplete non saranno prese in considerazione. Iscrizioni pervenute dopo il termine di iscrizione di cui al capoverso 1 verranno collocate in lista d'attesa secondo i parametri dell'articolo 14.

Art. 14 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;
2. situazioni di disagio familiare comprovato;
3. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa;
4. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa.

Per quanto concerne i punti 3 e 4 del precedente capoverso, i criteri per l'ammissione sono i seguenti:

- l'attività lavorativa viene svolta nell'orario della pausa pranzo scolastica e/o la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione non permette il rientro a domicilio per la preparazione dei pasti. Il Municipio, tramite ordinanza, stabilisce la durata minima della pausa pranzo concessa dal datore di lavoro, rispettivamente la distanza minima o le località escluse dal diritto di iscrizione, per la quale è esigibile il rientro a domicilio per la preparazione del pasto;
- la priorità è data alle richieste con frequenza per tutti i giorni di offerta del servizio (attività lavorativa dei genitori nei giorni scolastici).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'Istituto scolastico di Cadenazzo.

Art. 15 – Frequenza

Gli iscritti, e per essi i detentori dell'autorità parentale, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

Il detentore dell'autorità parentale è tenuto a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno di assenza.

Art. 16 – Revoca dell'ammissione

La direzione dell'Istituto scolastico può revocare l'ammissione nei casi in cui l'allievo non rispetti le disposizioni di frequenza.

In caso di cambiamento, nel corso dell'anno scolastico, dei criteri per i quali è stata ammessa l'iscrizione, comporta la revoca dell'autorizzazione di frequenza.

Il detentore dell'autorità parentale può inoltrare in qualsiasi momento la richiesta di cessazione della frequenza.

Art. 17 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 18 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola elementare iscritti alla refezione sono sorvegliati da personale assunto dal Municipio, dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Commento:

Conferma dell'istituzione del servizio di refezione per gli allievi della Scuola elementare.

La mensa della scuola elementare è prioritariamente istituita per gli allievi provenienti dalla frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune (articolo 4). Rispetto al precedente Regolamento, si specifica che l'ammissione prioritaria degli allievi di Robasacco è subordinata anche all'iscrizione al servizio di trasporto scolastico. Allievi che non usufruiscono del servizio di trasporto, possono richiedere l'ammissione secondo gli altri criteri.

In base alla disponibilità di posti, viene estesa anche ad altri allievi (articolo 14).

Rispetto alla formulazione precedente, viene tolta la priorità 2 per allievi domiciliati a Cadenazzo nella zona Piano di Magadino o collinare (fuori zona edificabile).

Inoltre, per le priorità 3 e 4, si specifica che l'ammissione può avvenire se il/i genitore/i svolgono un'attività nell'orario della pausa pranzo e/o la distanza non permette il ritorno al domicilio per la preparazione dei pasti.

Ciò comporta che il genitore che non svolge attività lavorativa sul mezzogiorno, il cui posto di lavoro si trova all'interno di un determinato raggio, può rientrare a domicilio per la preparazione del pasto al figlio;

ciò vale anche nell'ambito della fiscalità, ove la deduzione per doppia economia domestica (impossibilità di consumare il pasto a domicilio) è ammessa unicamente se vi è una notevole distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro, rispettivamente se l'orario di lavoro non permette il rientro a domicilio sul mezzogiorno.

Il Municipio, tramite ordinanza, stabilirà le località di lavoro per le quali è fattibile un rientro a domicilio per la preparazione del pasto; in tal senso l'ordinanza indicherà le seguenti località (raggio di circa 5 km, con tempi di percorrenza al massimo di circa 15 minuti: Comune di Cadenazzo, Comune di Sant'Antonino, Comune di Bellinzona (località Camorino, Giubiasco, Sementina, Gudo), Comune di Cugnasco-Gerra, Comune di Locarno (località Gerre di Sotto), Comune di Gambarogno (località Contone, Quartino, Cadepezzo), Comune di Monte Ceneri (località Rivera, Bironico). La durata minima della pausa pranzo viene stabilita tra le ore 12.00 e le ore 13.00.

Inoltre viene data priorità a quei casi in cui si rende necessario usufruire della mensa per tutti i giorni; si ritiene che una necessità limitata a 1-2 giorni possa essere sopperita con altre soluzioni da parte della famiglie.

Vengono codificati i motivi per i quali l'autorizzazione alla frequenza può essere revocata. In particolare a seguito della modifica dei criteri per i quali è stato assegnato un posto a mensa. In merito al mancato rispetto delle disposizioni, causa comportamento inappropriato dell'allievo, la sospensione è l'ultima ratio; la direzione dell'Istituto scolastico, in collaborazione con le famiglie, metterà in atto tutte le misure possibili per evitare tale misura.

Capitolo V – Scuola fuori sede

Art. 19 – Scopo

Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi un momento di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del Comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge in aula, può organizzare periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.

Art. 20 – Durata e frequenza

La scuola fuori sede viene organizzata almeno una volta nell'ambito del secondo ciclo della scuola elementare e dura di regola una settimana, da lunedì a venerdì.

Art. 21 – Partecipazione

La partecipazione alla scuola fuori sede da parte degli allievi è obbligatoria. Dispense devono essere giustificate da certificato medico. Chi non prende parte alla scuola fuori sede frequenta le lezioni alternative, secondo il normale orario scolastico.

Commento:

Si richiamano gli art. 60 e seguenti del Regolamento cantonale delle scuole comunali.

Tali articoli erano già presenti nel Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola.

Capitolo VI – Doposcuola e attività educative parascolastiche

Art. 22 – Scopo

Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi della scuola elementare, al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico, può organizzare dei corsi di doposcuola.

Art. 23 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro termine stabilito, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 24 – Frequenza

Gli iscritti, e per essi i detentori dell'autorità parentale, si assumono l'obbligo della frequenza a tutte le ore stabilite per ogni singolo corso di doposcuola.

Commento:

Tali articoli erano già presenti nel Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola. Viene data la facoltà di organizzare dei corsi di doposcuola. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è stata cambiata la modalità dei corsi offerti, con una offerta di corsi della durata di circa 5 lezioni di un'ora per attività diversificate (ad esempio corsi sportivi, realizzazione di oggetti, attività ludiche).

Capitolo VII – Partecipazione finanziaria

Art. 25 – In generale

Le spese sono a carico del Comune. Le famiglie degli allievi che usufruiscono di un servizio partecipano ai costi con una tassa di partecipazione.

Art. 26 – Tasse di partecipazione

Il Municipio stabilisce annualmente, tramite ordinanza, le tasse di partecipazione, entro i seguenti limiti:

- Servizio di trasporto scolastico: non è prevista una partecipazione finanziaria;
- Refezione scuola dell'infanzia: per pasto, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali
- Refezione scuola elementare: per pasto, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali per gli allievi per i quali è organizzato un servizio di trasporto scolastico ma non sul mezzogiorno. Per gli altri allievi la tassa per pasto viene fissata entro un minimo di CHF 6.50 e un massimo di CHF 15.00.
- Scuola fuori sede: per settimana o per giorno, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali
- Doposcuola e attività educative parascolastiche: entro un minimo di CHF 5.00 e un massimo di CHF 10.00 per ora di lezione; in caso di acquisto di materiale, viene richiesta una partecipazione alle famiglie entro un minimo di CHF 2.00 e un massimo di CHF 10.00 per corso di doposcuola o attività educativa parascolastica.

Art. 27 – Prelievo della tassa

La tassa per la refezione scolastica, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare, viene prelevata mensilmente in base ai pasti consumati.

La tassa per la scuola fuori sede viene prelevata a conclusione dell'attività.

La tassa per il doposcuola e le attività educative parascolastiche viene prelevata con la decisione di conferma d'iscrizione.

Art. 28 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido. In caso di morosità la frequenza ai servizi sarà sospesa.

Art. 29 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Commento:

Si specifica che il Comune si assume i costi per l'organizzazione dei servizi e che alle famiglie viene richiesta una tassa di partecipazione, specificando le modalità di calcolo e prelievo della tassa e la definizione del debitore, nonché la sospensione della frequenza in caso di morosità.

Per la tassa di partecipazione vengono stabilite le forchette per il prelievo della tassa di partecipazione:

Servizio di trasporto scolastico: l'art. 93a del Regolamento cantonale delle scuole comunali prevede che il Municipio può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie, fino ad un massimo il 40% del valore dell'abbonamento, se il titolo di trasporto generale viene consegnato all'allievo. Il titolo di trasporto non viene consegnato alle famiglie, in quanto viene stipulato un contratto con il fornitore del trasporto pubblico. Si propone pertanto di non prelevare una tassa di partecipazione.

Refezione scuola dell'infanzia: l'art. 73a del Regolamento cantonale delle scuole comunali indica che la partecipazione non può superare i CHF 5.00 per pasto.

Refezione scuola elementare: l'art. 73a del Regolamento cantonale delle scuole comunali indica che la partecipazione non può superare i CHF 6.50 per pasto per gli allievi con diritto al trasporto scolastico e che non viene organizzato sul mezzogiorno (vedi art. 4). Per tutti gli altri allievi, il Regolamento cantonale non prevede tariffe massime. Si propone pertanto di inserire una forchetta tra CHF 6.50 e CHF 15.00/pasto.

Scuola fuori sede: l'art. 66a del Regolamento cantonale delle scuole comunali fissa un importo massimo di CHF 13.00 al giorno.

Doposcuola e attività educativa parascolastiche: il Regolamento comunale in vigore fissa una forchetta tra CHF 3.00 e CHF 8.00 per ora di lezione. Si propone una modifica da un minimo di CHF 5.00 ad un massimo di CHF 10.00. Si introduce inoltre la tassa per il rimborso del materiale, con una forchetta di un minimo di CHF 2.00 e un massimo di CHF 10.00 per corso.

Capitolo VIII – Disposizioni finali

<p>Art. 30 – Rimedi giuridici Contro le decisioni delegate alla direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione della decisione. Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.</p>
<p>Art. 31 - Disposizioni abrogative Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la refezione scolastica del 1° ottobre 2018 e il Regolamento comunale per la scuola fuori sede e il doposcuola del 16 agosto 2006.</p>
<p>Art. 32 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, con l'anno scolastico 2023/2024.</p>
<p><i>Commento:</i> Si completano gli articoli precedenti, specificando i termini di reclamo contro le decisioni emesse dalla direzione dell'istituto scolastico, rispettivamente i termini di ricorso contro le decisioni municipali. Con il nuovo Regolamento, che entra in vigore con l'anno scolastico 2023/2024, vengono abrogati i precedenti regolamenti in materia.</p>

Ordinanza municipale Servizi dell'istituto scolastico comunale

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Municipio emanerà l'ordinanza municipale di applicazione.

Per quanto concerne le tasse di partecipazione, si fisseranno i seguenti importi:

<p>Tassa di refezione scuola dell'infanzia: CHF 5.00/pasto consumato</p>
<p><i>Commento:</i> Nessuna modifica rispetto alle tariffe applicate nell'anno scolastico 2022-2023.</p>
<p>Tassa di refezione scuola dell'elementare: CHF 6.50/pasto consumato per allievi con trasporto scolastico CHF 8.00/pasto consumato per allievi senza trasporto scolastico</p>
<p><i>Commento:</i> Rispetto a quanto finora applicato, vengono applicate tariffe differenziate tra tipologia di allievi. Per gli allievi di Robasacco, per i quali è istituito il trasporto scolastico, viene applicata la tariffa massima secondo il Regolamento cantonale delle scuole comunali. Per tutti gli altri allievi viene applicata una tariffa di CHF 8.00; tale proposta è in linea con quanto applicato da altri Comuni con realtà simili a quella di Cadenazzo. Per l'anno scolastico 2022-2023 viene applicata a tutti gli allievi la tariffa di CHF 6.50/pasto consumato.</p>
<p>Tassa per scuola fuori sede: CHF 13.00/giorno di scuola fuori sede CHF 65.00/settimana di scuola fuori sede</p>
<p><i>Commento:</i> Viene applicata la tariffa massima secondo il Regolamento cantonale delle scuole comunali, così come già per l'anno scolastico 2022-2023.</p>
<p>Tassa per doposcuola e attività educative parascolastiche: CHF 5.00/ora lezione CHF 5.00/corso doposcuola per acquisto materiale di consumo</p>
<p><i>Commento:</i> Per l'anno scolastico 2022-2023 viene applicata una tariffa oraria di CHF 3.00/ora lezione, senza partecipazione ai costi di acquisto di eventuale materiale di consumo. Tale tariffa è in vigore dall'anno scolastico 2012-2013; precedentemente veniva applicata una tariffa oraria di CHF 6.00.</p>

I posti disponibili per la refezione scuola elementare sono fissati in 35 unità giornaliere.

Commento:

Viene fissato il numero massimo di allievi di scuola elementare che possono usufruire del servizio di mensa scolastica.

Tale numero è stato calcolato tenuto conto sia del servizio di cucina che degli spazi a disposizione nel locale mensa. Un numero maggiore comporta una difficoltà in particolare per quanto concerne gli spazi.

Non meno importante è la qualità del servizio che si vuole offrire; con la presenza di due sorveglianti che si occupano anche della distribuzione dei pasti, e che ricordiamo non essere professioniste in materia di educazione, si potrà fornire un servizio di qualità e un momento di tranquillità nella pausa pranzo degli allievi.

Per l'anno scolastico in corso vi è una presenza variabile dai 35 ai 45 allievi per giorno e dimostra i limiti per l'offerta di un servizio di qualità e di benessere per gli allievi.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale, con entrata in vigore con l'anno scolastico 2023-2024.
2. È abrogato il Regolamento per la refezione scolastica, con effetto alla conclusione dell'anno scolastico 2022-2023.
3. È abrogato il Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola, con effetto alla conclusione dell'anno scolastico 2022-2023.
4. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO



Marco Bertoli
Moreno Mocettini

Allegati:

Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale

Bozza Ordinanza municipale servizi dell'istituto scolastico comunale per l'anno scolastico 2023-2024

Regolamento per la refezione scolastica

Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Marielli Renzo



Comune di
Cadenazzo

Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Base legale:

- la Legge cantonale sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- il Regolamento cantonale delle scuole comunali;
- la Legge cantonale della scuola;
- il Regolamento cantonale della legge della scuola;
- la Legge organica comunale.

Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi offerti dall'Istituto scolastico comunale.

Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da questi servizi.

Art. 3 – Prestazioni

L'Istituto scolastico comunale fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

- servizio di trasporto scolastico;
- refezione scuola dell'infanzia;
- refezione scuola elementare;
- scuola fuori sede;
- doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività al di fuori del calendario scolastico).

Capitolo II – Servizio di trasporto scolastico

Art. 4 – Scopo

Il Municipio organizza un servizio di trasporto scolastico sorvegliato per allievi, sia di scuola dell'infanzia che di scuola elementare, domiciliati nella frazione di Robasacco.

Art. 5 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 giugno, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

L'autorizzazione all'utilizzo del trasporto scolastico è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 6 – Orari dei trasporti

Il trasporto viene organizzato tutti i giorni secondo il calendario scolastico, al mattino (inizio attività scolastica) e al pomeriggio (fine attività scolastica); unicamente il mercoledì è organizzato a mezzogiorno (fine attività scolastica). Non è previsto il trasporto scolastico sorvegliato durante la pausa del mezzogiorno nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, così come per gli allievi che usufruiscono di servizi al di fuori degli orari e/o giorni scolastici.

Capitolo III – Refezione scuola dell'infanzia

Art. 7 - Principio

Il Municipio istituisce un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.

Art. 8 - Iscrizione

La partecipazione alla refezione è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia. Le richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà e eventualmente concederà l'esonero, sentiti i preposti servizi cantonali.

La refezione è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.

Richieste di frequenza parziale devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà e trasmetterà la propria decisione.

Art. 9 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 10 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola dell'infanzia iscritti alla refezione sono sorveglianti dalla docente titolare.

Capitolo IV – Refezione scuola elementare

Art. 11 – Principio

Il Municipio istituisce un servizio di refezione scolastica per la scuola elementare.

Art. 12 – Scopo della refezione

La refezione scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi domiciliati nella frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune.

Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.

Art. 13 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 giugno, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

Le famiglie che iscrivono i figli a causa di impegni professionali, dovranno presentare il modulo certificato del datore di lavoro che attesta i giorni lavorativi, gli orari di lavoro e la sede di lavoro.

Le famiglie che iscrivono i figli per situazioni di disagio familiare, dovranno presentare la relativa documentazione.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico, dopo valutazione, potrà accettare frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico; iscrizioni incomplete non saranno prese in considerazione. Iscrizioni pervenute dopo il termine di iscrizione di cui al capoverso 1 verranno collocate in lista d'attesa secondo i parametri dell'articolo 14.

Art. 14 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;
2. situazioni di disagio familiare comprovato;
3. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa;
4. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa.

Per quanto concerne i punti 3 e 4 del precedente capoverso, i criteri per l'ammissione sono i seguenti:

- l'attività lavorativa viene svolta nell'orario della pausa pranzo scolastica e/o la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione non permette il rientro a domicilio per la preparazione dei pasti. Il Municipio, tramite ordinanza, stabilisce la durata minima della pausa pranzo concessa dal datore di lavoro, rispettivamente la distanza minima o le località escluse dal diritto di iscrizione, per la quale è esigibile il rientro a domicilio per la preparazione del pasto;
- la priorità è data alle richieste con frequenza per tutti i giorni di offerta del servizio (attività lavorativa dei genitori nei giorni scolastici).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'Istituto scolastico di Cadenazzo.

Art. 15 – Frequenza

Gli iscritti, e per essi i detentori dell'autorità parentale, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

Il detentore dell'autorità parentale è tenuto a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno di assenza.

Art. 16 – Revoca dell'ammissione

La direzione dell'Istituto scolastico può revocare l'ammissione nei casi in cui l'allievo non rispetti le disposizioni di frequenza.

In caso di cambiamento, nel corso dell'anno scolastico, dei criteri per i quali è stata ammessa l'iscrizione, comporta la revoca dell'autorizzazione di frequenza.

Il detentore dell'autorità parentale può inoltrare in qualsiasi momento la richiesta di cessazione della frequenza.

Art. 17 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 18 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola elementare iscritti alla refezione sono sorvegliati da personale assunto dal Municipio, dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Capitolo V – Scuola fuori sede

Art. 19 – Scopo

Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi un momento di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del Comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge in aula, può organizzare periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.

Art. 20 – Durata e frequenza

La scuola fuori sede viene organizzata almeno una volta nell'ambito del secondo ciclo della scuola elementare e dura di regola una settimana, da lunedì a venerdì.

Art. 21 – Partecipazione

La partecipazione alla scuola fuori sede da parte degli allievi è obbligatoria. Dispense devono essere giustificate da certificato medico. Chi non prende parte alla scuola fuori sede frequenta le lezioni alternative, secondo il normale orario scolastico.

Capitolo VI – Doposcuola e attività educative parascolastiche

Art. 22 – Scopo

Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi della scuola elementare, al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico, può organizzare dei corsi di doposcuola.

Art. 23 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro termine stabilito, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie. L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 24 – Frequenza

Gli iscritti, e per essi i detentori dell'autorità parentale, si assumono l'obbligo della frequenza a tutte le ore stabilite per ogni singolo corso di doposcuola.

Capitolo VII – Partecipazione finanziaria

Art. 25 – In generale

Le spese sono a carico del Comune. Le famiglie degli allievi che usufruiscono di un servizio partecipano ai costi con una tassa di partecipazione.

Art. 26 – Tasse di partecipazione

Il Municipio stabilisce annualmente, tramite ordinanza, le tasse di partecipazione, entro i seguenti limiti:

- Servizio di trasporto scolastico: non è prevista una partecipazione finanziaria;
- Refezione scuola dell'infanzia: per pasto, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali
- Refezione scuola elementare: per pasto, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali per gli allievi per i quali è organizzato un servizio di trasporto scolastico ma non sul mezzogiorno. Per gli altri allievi la tassa per pasto viene fissata entro un minimo di CHF 6.50 e un massimo di CHF 15.00.
- Scuola fuori sede: per settimana o per giorno, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali
- Doposcuola e attività educative parascolastiche: entro un minimo di CHF 5.00 e un massimo di CHF 10.00 per ora di lezione; in caso di acquisto di materiale, viene richiesta una partecipazione alle famiglie entro un minimo di CHF 2.00 e un massimo di CHF 10.00 per corso di doposcuola o attività educativa parascolastica.

Art. 27 – Prelievo della tassa

La tassa per la refezione scolastica, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare, viene prelevata mensilmente in base ai pasti consumati.

La tassa per la scuola fuori sede viene prelevata a conclusione dell'attività.

La tassa per il doposcuola e le attività educative parascolastiche viene prelevata con la decisione di conferma d'iscrizione.

Art. 28 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido. In caso di morosità la frequenza ai servizi sarà sospesa.

Art. 29 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Capitolo VIII – Disposizioni finali

Art. 30 – Rimedi giuridici

Contro le decisioni delegate alla direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 31 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la refezione scolastica del 1° ottobre 2018 e il Regolamento comunale per la scuola fuori sede e il doposcuola del 16 agosto 2006.

Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, con l'anno scolastico 2023/2024.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il

il sindaco
Marco Bertoli

il segretario
Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il

il presidente

il segretario
Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il

il caposezione
Marzio Della Santa



Ordinanza municipale
Servizi dell'Istituto scolastico comunale per l'anno scolastico 2023-2024

Il Municipio di Cadenazzo

visti:

- i disposti del Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale;
- i disposti del Regolamento cantonale delle scuole comunali;
- l'art. 192 della Legge organica comunale;

o r d i n a

Per l'anno scolastico 2023-2024 sono stabilite le seguenti tasse:

- Tassa di refezione scuola dell'infanzia: CHF 5.00/pasto consumato
- Tassa di refezione scuola elementare: CHF 6.50/pasto consumato per allievi con trasporto scolastico
CHF 8.00/pasto consumato per allievi senza trasporto scolastico
- Tassa per scuola fuori sede: CHF 13.00/giorno di scuola fuori sede
CHF 65.00/settimana di scuola fuori sede
- Tassa per doposcuola e attività educative
parascolastiche CHF 5.00/ora lezione
CHF 5.00/corso doposcuola per acquisto materiale di consumo

I posti disponibili per la refezione scuola elementare sono fissati in 35 unità giornaliere.

Vengono stabilite le seguenti località per le quali è esigibile il rientro a domicilio del/dei genitori per la preparazione del pasto ai figli, ritenuto una pausa pranzo concessa dal datore di lavoro almeno tra le ore 12.00 e le ore 13.00: Comune di Cadenazzo, Comune di Sant'Antonino, Comune di Bellinzona (località Camorino, Giubiasco, Sementina, Gudo), Comune di Cugnasco-Gerra, Comune di Locarno (località Gerre di Sotto), Comune di Gambarogno (località Contone, Quartino, Cadepezzo), Comune di Monteceneri (località Rivera, Bironico).

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, dal 2023 al 2023.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Marco Bertoli

Moreno Mocettini



Comune di
Cadenazzo

Regolamento per la refezione scolastica

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Basi legali

In applicazione degli articoli 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare la refezione scolastica.

Capitolo II – Scuola dell'infanzia

Art. 2 - Iscrizione

La partecipazione alla mensa scolastica è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia essendo un momento educativo essenziale.

Eventuali richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà ed eventualmente concederà l'autorizzazione, sentiti i preposti servizi cantonali.

Capitolo III – Scuola elementare

Art. 3 – Scopo della refezione

La refezione scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi della frazione di Robasacco.

Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.

Art. 4 - Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 31 luglio, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

I genitori che iscrivono i figli a causa di propri impegni professionali, dovranno presentare un certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico accetterà frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

Art. 5 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco;
2. residenti nel Piano di Magadino o zone collinari della frazione di Cadenazzo (fuori zona edificabile);
3. situazioni di disagio familiare comprovato;
4. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno);
5. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'istituto scolastico di Cadenazzo.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 6 - Frequenza

Gli iscritti, e per essi le loro famiglie, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

I genitori o il custode dell'autorità parentale sono tenuti a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno d'assenza.

Capitolo IV – Disposizioni comuni

Art. 7 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 8 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola elementare iscritti alla refezione sono sorvegliati da una o più persone incaricate dal Municipio, dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Gli allievi di scuola dell'infanzia sono sorvegliati dalla docente titolare.

Art. 9 – Copertura dei costi e tasse

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata annualmente dal Municipio tramite ordinanza, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 75 % dei costi.

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative alle derrate alimentari e al costo del personale addetto alla cucina. Sono esclusi i costi relativi alla realizzazione e alla gestione della struttura.

Art. 10 – Prelievo della tassa

Per gli allievi di scuola dell'infanzia il Municipio trasmette mensilmente la fattura ai detentori dell'autorità parentale, in base al conteggio dei pasti consumati.

Per gli allievi di scuola elementare il Municipio trasmette mensilmente la fattura ai detentori dell'autorità parentale, in base al conteggio dei pasti consumati. In caso di morosità la frequenza alla mensa scolastica sarà sospesa.

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 11 – Determinazione della tassa

La tassa per singolo pasto, differenziata tra allievi di scuola dell'infanzia e allievi di scuola elementare, è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali.

Art. 12 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 LEF e 28 RALEF.

Art. 13 – Rimedi giuridici

Contro le decisioni delegate alla direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni.

Art. 14 – Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2018/2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 20 agosto 2018

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018

il presidente	il segretario
Luigi Pini	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 dicembre 2018

il caposezione
Marzio Della Santa



Comune di
Cadenazzo

Regolamento

per la scuola fuori sede e il doposcuola

Scuola fuori sede

Art. 1 – In generale

In applicazione degli art. 38 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare un periodo di scuola fuori sede per le classi della scuola elementare.

Art. 2 – Scuola fuori sede

Il Municipio, e per esso l'Istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi un momento di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del Comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge nell'aula, organizza periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.

Art. 3 – Durata e frequenza

La scuola fuori sede viene organizzata almeno una volta nell'ambito del secondo ciclo delle elementari e dura generalmente una settimana, da lunedì a venerdì.

Art. 4 – Partecipazione

La partecipazione alla scuola fuori sede da parte di tutti gli allievi è obbligatoria. Dispense devono essere giustificate da certificato medico. Chi non prende parte alla scuola fuori sede frequenta le lezioni alternative, secondo il normale orario scolastico.

Art. 5 – Tassa

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della scuola fuori sede partecipano ai costi con una tassa per l'intera settimana.

La tassa è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali.

Art. 6 – Copertura dei costi

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative al trasporto, all'alloggio e alla refezione (derrate alimentari, personale di cucina, ecc.) o l'indennità forfetaria per vitto e alloggio a dipendenza della struttura utilizzata; sono escluse quelle dei docenti.

Art. 7 – Prelievo della tassa

Il Municipio invia alla famiglia dell'allievo la tassa dopo l'approvazione del consuntivo allestito dal direttore dell'istituto.

Doposcuola

Art. 8 – In generale

In applicazione dell'art. 34 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio e per esso l'Istituto scolastico, nell'intento di offrire un ulteriore servizio educativo parascolastico aperto agli allievi della scuola elementare, al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico e per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, può organizzare dei corsi di doposcuola.

È obbligatoria la frequenza di tutte le ore stabilite per ogni singolo corso di doposcuola.

Art. 9 – Tassa

Le spese sono a carico del Comune. Le famiglie degli allievi che usufruiscono di tale servizio partecipano ai costi con una tassa oraria, da fr. 3.00 a fr. 8.00.

La tassa è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati.

Disposizioni comuni

Art. 10 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 11 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 12 – Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 13 – Entrata in vigore

Ottenuta l'approvazione dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore con effetto per l'anno scolastico 2007/2008.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 16 agosto 2006

il sindaco	il segretario
Giuliano Maddalena	Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 30 ottobre 2006

il presidente	il segretario
Orlando Ricca	Piero Maccagni

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 7 febbraio 2007

il caposezione
Elio Genazzi

Modifica articolo 5 e articolo 9:

Approvato dal Municipio il 28 agosto 2007

Approvato dal Consiglio comunale l'8 ottobre 2007

Approvato dalla Sezione enti locali il 4 dicembre 2007

Modifica articolo 8 e articolo 9:

Approvato dal Municipio il 24 ottobre 2011

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 febbraio 2012

Modifica articolo 5:

Approvato dal Municipio il 6 agosto 2018

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018

Approvato dalla Sezione enti locali il 3 dicembre 2018